

[Circolare n°271/C/2021: Emergenza COVID-19-Proroga e rinnovi contratti durante integrazione COVID-19](#)

25 Maggio 2021

Con l'allegata Nota prot. n. 762 del 12 maggio 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l'ambito di applicazione temporale della disposizione contenuta nell'art. 19-bis del Decreto-Legge "Cura Italia" (Decreto-Legge 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), il quale, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente ai datori di lavoro che accedono agli specifici ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo decreto-legge e "nei termini ivi indicati" la possibilità, in deroga ai divieti di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), e 32, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato e dei contratti a termine a scopo di somministrazione, anche senza il rispetto dei periodi di sospensione tra un contratto a termine e l'altro (c.d. "stop and go") di cui all'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, senza che ciò comporti la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Poiché nel testo di tale norma viene fatto riferimento, per la sua validità, ai termini indicati negli articoli da 19 a 22 relativi agli ammortizzatori sociali per Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga), l'INL ha chiarito che tale disposizione è ancora valida in quanto, come espressamente indicato nella sua rubrica, essa deve essere intesa come interpretazione autentica della disciplina degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale. Gli articoli da 19 a 22 del Decreto-Legge "**Cura Italia**", infatti, sono sempre stati richiamati dai successivi provvedimenti che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione, compreso, da ultimo, l'art. 8 del Decreto-Legge "Sostegni" (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41).

La nota in esame ha precisato, infine, che deve ritenersi possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, "laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021" (data di entrata in vigore del citato Decreto-Legge "Sostegni").

[44917-2021 05 21 Nota INL 762 2021.pdf](#)[Apri](#)

[44917-Circolare n 271_C_2021.pdf](#)[Apri](#)